

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26014-2010 proposto da:

alfa S.P.A.,

- ricorrente -

contro

P.M.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8481/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2009 r.g.n. 10313/04;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del 14.11.2009, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla R.A.I. s.p.a. avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di P.M. intesa al riconoscimento del diritto all'inquadramento nella categoria retribuita 1 A in qualità di "altra 1 tromba, con obbligo della 2, a decorrere dall'8.8.1989 ed alla condanna della resistente al pagamento delle relative differenze retributive liquidate, per il solo periodo fino al 30.4.1997, in Euro 13.871,9, oltre accessori di legge, ed al risarcimento del danno patito, liquidato in Euro 1409,9.

Rilevava la Corte che sulla statuizione relativa al risarcimento del danno da dequalificazione si era formato il giudicato e che dovevano confermarsi le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, che aveva rilevato come la sostituzione, da parte del P., di lavoratore che svolgeva il ruolo di altra 1 tromba con obbligo della 2 si era protratta per un periodo superiore a tre mesi, idoneo a determinare il diritto all'inquadramento reclamato per lo svolgimento di superiori mansioni, e che nessuna contestazione era stata formulata dalla società in ordine alla circostanza che la sostituzione fosse avvenuta dopo il pensionamento del professor V. per il periodo dal 7.5 al dicembre 1989. Riteneva, poi, che andasse conferito valore di riconoscimento del diritto, ai sensi dell'art. 2944 c.c., al verbale del 5.1.1996 sottoscritto dal sindacato S e dalla alfa., in merito alla vertenza promossa dal primo in favore del P., nel quale era stata verificata la congruità della decorrenza richiesta in favore dell'interessato, con attribuzione al predetto della categoria 1 A, con il ruolo richiesto, a decorrere dal 1.2.1995.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la alfa. s.p.a., affidando l'impugnazione a tre motivi, illustrati con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Resiste, con controricorso, il P., che espone ulteriormente le proprie difese con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la società denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la collocazione cronologica dello

svolgimento per oltre tre mesi delle mansioni superiori dopo il 7 maggio 1989, ovvero parzialmente anche prima del pensionamento del professor V. non era stata adeguatamente chiarita in motivazione.

La mancata contestazione della RAI circa la sostituzione del prof V. dopo il suo pensionamento non risolve, a dire della ricorrente, il dubbio se il teste P. abbia riferito circostanze anteriori o successive al pensionamento e quello sul superamento del periodo trimestrale, tanto che il giudice aveva ammesso la prova sul punto e pertanto la società sostiene una contraddittorietà della motivazione ed una insufficienza della stessa.

Con il secondo motivo, articolato sempre sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente lamenta la insufficienza della motivazione circa il fatto controverso e decisivo del riconoscimento della natura confessionaria, ai sensi dell'art. 2944 c.c., del verbale di accordo sindacale del 5.1.1996 (inter alios), mai ratificato dal lavoratore.

Assume che le rinunzie, le proposte e le concessioni fatte dalla parte a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo quale loro proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, non rappresentando riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva della prescrizione perchè non costituiscono fatti incompatibili con la volontà del debitore di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui come richiesto dall'art. 2937 c.c., comma 3. Aggiunge che, peraltro, il verbale non era stato mai ratificato dal lavoratore e che la sentenza non motiva se il sindacato S fosse stato fornito di potere rappresentativo. Ove accolto il motivo, la decorrenza del credito risulterebbe, a dire della ricorrente, al 18.7.1992 (quinquennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del 18.7.1997).

Con il terzo motivo, la società si duole, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, della insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quale la decorrenza retroattiva di cinque anni della superiore qualifica rispetto a quella riconosciuta dalla alfa., rilevando che nell'indicato verbale di accordo sindacale la alfa aveva limitato il riconoscimento del diritto del P. al periodo avente decorrenza dal 1.2.1995, ma che la Corte del merito, con motivazione non condivisibile, aveva ritenuto che la vicenda lavorativa del musicista era stata oggetto di una vertenza promossa dallo S dal 1990 e che in tale contesto la valutazione dell'attività svolta dal predetto ed il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori attraverso il giudizio di congruità espresso dalla società avessero riguardato l'attività del dipendente per tutto il periodo in contestazione.

Il primo motivo deve essere disatteso, non potendo ravvisarsi la contraddittorietà della motivazione denunciata proprio perchè la prova articolata ed espletata atteneva alla circostanza del superamento del periodo di svolgimento delle mansioni e non alla collocazione temporale dell'attività lavorativa in questione prima o dopo il pensionamento del professor V., in sostituzione del quale era avvenuto il mutamento delle mansioni del musicista.

Coerentemente, pertanto, la Corte del merito ha ritenuto che, in mancanza di contestazione da parte della società in ordine alla circostanza che la sostituzione fosse avvenuta dopo il pensionamento del V. e per il periodo dal 7 maggio al dicembre dell'anno 1989, la stessa dovesse ritenersi pacifica. Il lasso temporale della sostituzione utile al riconoscimento del diritto è stato indicato in un periodo di un paio di mesi in una prima occasione ed in un successivo periodo di un mese e mezzo e la circostanza non è stata fatta oggetto di specifica censura quanto alla sua idoneità a realizzare la fattispecie prevista dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto azionato.

Il secondo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto, con entrambi, nel prospettare vizio motivazionale con riguardo all'interpretazione del contenuto del verbale del 5.6.1996 sottoscritto dal Sindacato Snater e dalla alfa in merito a vertenza promossa dal sindacato in favore del P., si omette di riportare il tenore del suddetto verbale su cui le censure si fondano. E ciò in dispregio del principio sancito da questa Corte alla cui stregua il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito

sopperire con indagini integrative (cfr. Cass., ord., sez 6, 30.7.2010 n 17915 e, tra le tante, Cass. 4201/2010, Cass. 6023/2009, Cass. 5043/2009).

Pur dovendo attribuirsi a tale rilievo carattere assorbente nel senso dell'inammissibilità dei motivi formulati, va anche osservato, con riguardo al secondo motivo, che in tema di prescrizione, le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta - senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione - con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell'altrui diritto, come richiesto dall'art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all'esistenza di tale diritto (v. Cass. 8.3.2007 n. 5327). Tanto affermato in via generale in termini di diritto, va, tuttavia, osservato che la censura, in quanto dedotta sub specie di vizio motivazionale, non è idonea a contrapporre validamente una diversa interpretazione sulla base di elementi decisivi che inficino quella operata dal giudice del gravame, laddove la doglianza prospettata nel terzo motivo non indica in termini di specificità le ragioni della dedotta erronea interpretazione di un atto che, per quanto sopra detto, doveva necessariamente essere riprodotto nel suo tenore integrale.

Il ricorso va in conclusione rigettato e le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono a carico della società nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'avv. Tizio.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2013